

NOTIZIARIO

n.

08

2026

APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2025

Riepilogo della disciplina

NOVITÀ 2026 PER LE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE DA PAESI TERZI

Analisi della disciplina

GESTIONE SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCianti – CONTRIBUTI 2026

Riepilogo degli aspetti contributivi

NOTIZIE FLASH**PRIMA CASA: CHIARIMENTI SU FORZA MAGGIORE E IMMOBILE LOCATO**

Con due ordinanze recentissime, la Cassazione chiarisce due aspetti riguardanti la possibilità di fruire dell'**agevolazione prima casa**.

Nell'Ordinanza n.2487/2026, il caso riguardava la decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza a causa del fatto che l'immobile è occupato da un conduttore che non lo rilascia nei tempi.

Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la configurabilità della forza maggiore per difetto del requisito dell'imprevedibilità. Infatti, il contratto di locazione era noto al contribuente al momento della stipula dell'atto di compravendita e pertanto:

- ◆ l'eventuale ritardo nel rilascio dell'immobile era prevedibile;
- ◆ non sussisteva una causa sopravvenuta ed inevitabile;
- ◆ il comportamento richiesto dalla norma non poteva ritenersi inesigibile.

Con l'Ordinanza n.3596/2026, la Cassazione, invece, ribadisce in sintesi, che l'agevolazione prima casa **non spetta se il contribuente è già proprietario di un altro immobile nel medesimo Comune**, concesso in locazione. Secondo la ricorrente, l'immobile pre-posseduto non era idoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari, perché concesso in locazione a terzi. La Cassazione chiarisce invece che la locazione è una scelta del proprietario e non trasforma l'immobile in un bene oggettivamente inidoneo.

BONUS CASA 2026: LE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURARE

La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, contiene la proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa. In data 13 febbraio a tale proposito le Entrate hanno pubblicato la **nuova guida completa sulle ristrutturazioni edilizie 2026**. Viene riepilogato **tutto** il quadro normativo per:

- ◆ la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio;
- ◆ l'Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- ◆ la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
- ◆ le agevolazioni per l'acquisto e la costruzione di box e posti auto;
- ◆ la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;

- ♦ la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

CONTRATTO DI AGENZIA: I LIMITI ALLE MODIFICHE UNILATERALI

Con l'ordinanza n.1248 del 20 gennaio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronuncia sui limiti delle variazioni unilaterali previste dall'Accordo Economico Collettivo (AEC) Industria del 30 luglio 2014.

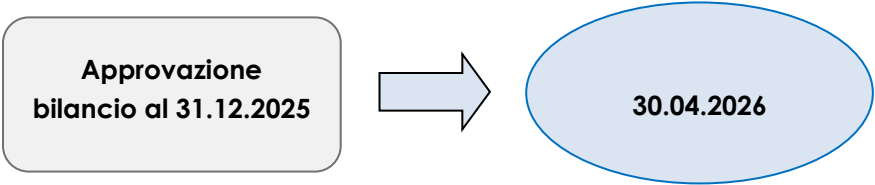
Il principio generale è quello sancito dall'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente. Nel caso di specie una società mandante che, in occasione dell'aggiornamento del proprio listino, aveva introdotto nuovi prodotti imponendo all'agente un leggero ampliamento dell'attività promozionale. A seguito del suo rifiuto di aderire era scattato il recesso per giusta causa dal contratto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l'impostazione della Corte territoriale. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina dell'art. 2 dell'AEC Industria 2014 consente **variazioni unilaterali solo nei limiti espressamente previsti** (entro il 5% in riduzione del mandato) in deroga al principio generale dell'art. 1372 c.c. Tali deroghe, proprio perché eccezionali, devono essere interpretate in senso restrittivo. In tutti gli altri casi le modifiche unilaterali sono da considerare illegittime.

APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2025

Ordinariamente, entro 120 giorni dalla **chiusura dell'esercizio** le società di capitali devono **convocare l'assemblea** per l'**approvazione del bilancio**; **in via straordinaria, e per determinati motivi**, è consentito approvare il bilancio entro il **più lungo termine di 180 giorni**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

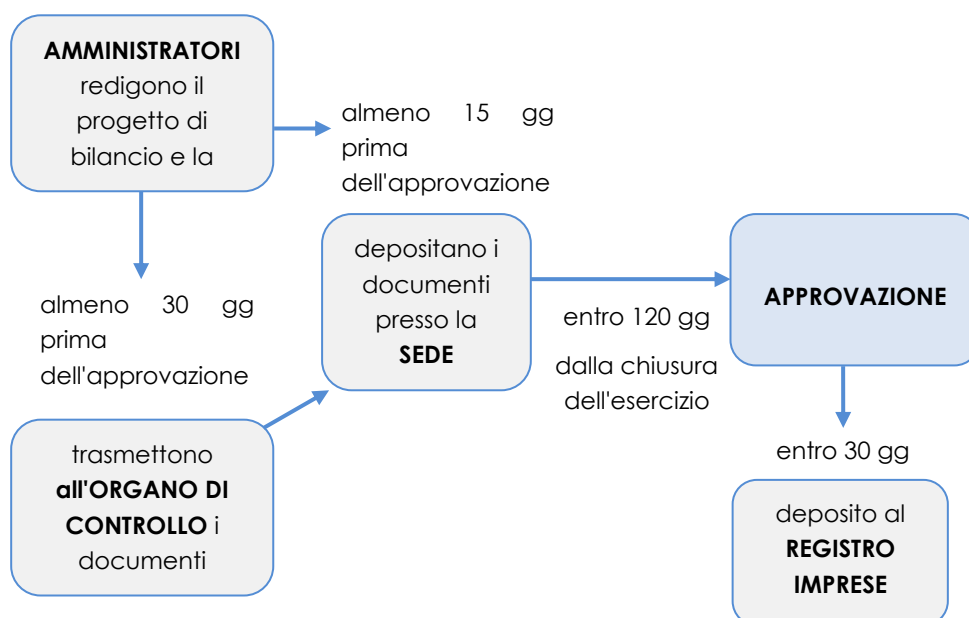
APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2025	
PREMESSA	Le società di capitali devono procedere con l'approvazione del bilancio entro: ♦ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ♦ 180 giorni in caso di particolari esigenze. Il bilancio 2025 andrà approvato, salva l'esistenza delle particolari esigenze, nell'ordinario termine del 30.04.2026.
	 L'ultimo "Decreto Milleproroghe"¹ ha differito fino al 30.09.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da COVID-19. Fino a tale data si potranno quindi tenere le assemblee – a prescindere da diverse disposizioni statutarie – anche esclusivamente "da remoto"².  Ad ogni modo, a prescindere dal termine di convocazione dell'assemblea, l'approvazione del bilancio avviene alla conclusione delle seguenti fasi obbligatorie, che saranno di seguito approfondite: 1) redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione

¹ art. 4, comma 11 del D.L. 200/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2025.

² mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

- | | |
|----|---|
| 2) | trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente) |
| 3) | deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci |

Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio va poi depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il **Registro delle Imprese**.



**LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI
BILANCIO E DELLA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE**

Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:

- ◆ il **progetto di bilancio**, composto da:
 - ✓ **Stato Patrimoniale**,
 - ✓ **Conto Economico**,
 - ✓ **Nota integrativa**,

- ✓ per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015, anche dal **Rendiconto finanziario** – fatta **eccezione** per le **micro-imprese**³, che sono invece esonerate dalla redazione del documento.

Si tenga inoltre presente che, a seguito dell'introduzione dell'art. 2435-ter c.c., le c.d. **micro-imprese** sono **esonerate** dalla redazione della **Nota integrativa** se in calce allo Stato patrimoniale indicano:

- ✓ l'importo complessivo degli **impegni**, delle **garanzie** e delle **passività potenziali** non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, così come gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- ✓ l'ammontare dei **compensi**, delle **anticipazioni** e dei crediti **concessi** agli **amministratori** e ai **sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- ◆ la **Relazione sulla gestione**⁴, documento che **non è obbligatorio** per le **società** che redigono il **bilancio in forma abbreviata e che in Nota integrativa**⁵ indicano:
 - ✓ il **numero** e il **valore nominale** delle **azioni proprie** e delle azioni/quote di **società controllanti possedute dalla società**, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - ✓ il **numero** e il **valore nominale** delle **azioni proprie** e delle azioni/quote di **società controllanti acquistate o cedute dalla società** nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto/cessione.

³ art. 2425-ter del c.c.

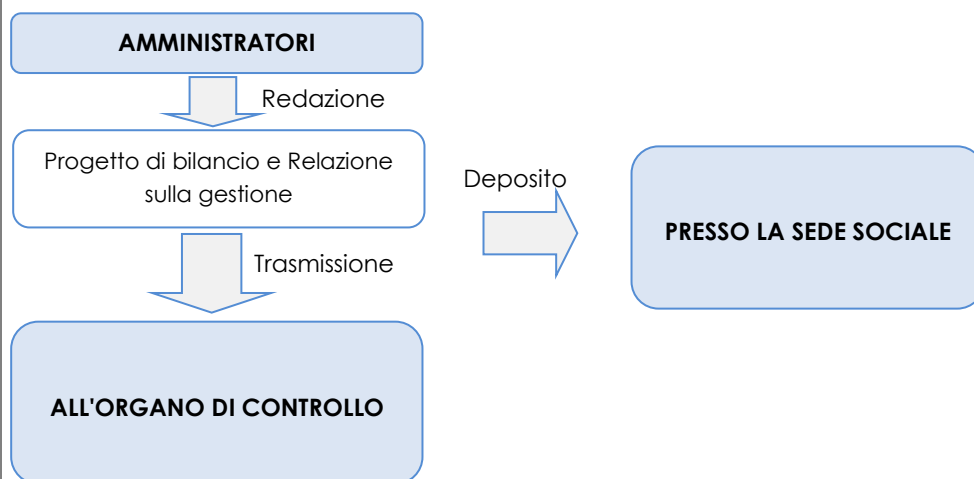
⁴ ai sensi dell'art. 2428 del c.c.

⁵ o in alternativa in calce allo Stato patrimoniale per le c.d. micro-imprese.

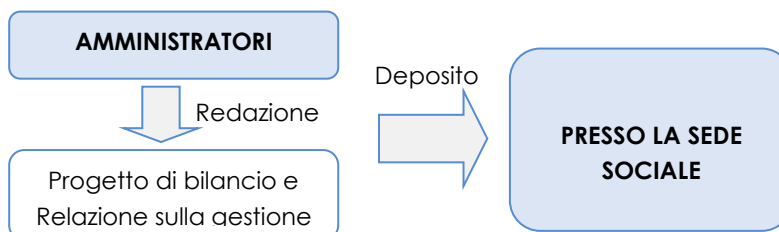
Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è **diverso** a seconda che sia o meno **presente l'organo di controllo**. Infatti:

- ◆ se **vi è l'organo di controllo** i documenti citati devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale;
- ◆ se **non è presente l'organo di controllo** tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.

SOCIETÀ CON ORGANO DI CONTROLLO



SOCIETÀ SENZA ORGANO DI CONTROLLO



**LA TRASMISSIONE
DEL BILANCIO
ALL'ORGANO DI
CONTROLLO**

Nelle società che hanno l'organo di controllo, gli amministratori devono **comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione** della società:

- ♦ il **progetto di bilancio**;
- ♦ la **Relazione sulla gestione**;

prima di procedere al relativo deposito.



La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire **almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio**.

Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, si deve quindi **contare a ritroso**, a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.

Esempio 1

Se l'**assemblea** di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 è stata **convocata** per il **25.04.2026**, gli amministratori devono **trasmettere il progetto di bilancio** (e, nel caso, la Relazione sulla gestione) **entro il 26.03.2026**

Esempio 2

Se l'**assemblea** di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 è stata **convocata** per il **20.06.2026** – in considerazione del maggior termine di **180 giorni** – gli amministratori devono **trasmettere il progetto di bilancio** (ed eventualmente la Relazione sulla gestione) **entro il 21.05.2026**

Sulla base di quanto riportato in precedenza, se si considera che:

- ♦ il progetto di bilancio va comunicato all'organo di controllo **almeno 30 giorni prima** rispetto alla **data di approvazione**, e
- ♦ che tale documento deve restare **depositato** presso la **sede sociale** nei **15 giorni antecedenti** la data di **approvazione**,

ciò significa che l'**organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio**.

Infatti:

	♦ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ♦ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo per le proprie osservazioni e proposte, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.  Nelle Srl prive di organo di controllo gli amministratori non devono effettuare tale adempimento: essi dovranno invece depositare direttamente il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione presso la sede sociale.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ	Il progetto di bilancio , insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato , in modo tale che i soci possano prenderne visione ⁶ .
LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl). Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata: la lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea⁷, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (quindi senza formale delibera assembleare). Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:

⁶ art. 2429, comma 3 del c.c.

⁷ art. 2479-bis del c.c.

	◆ per le società non quotate sul mercato mediante ✓ lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure ✓ mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ◆ per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione ✓ in Gazzetta Ufficiale o ✓ su un quotidiano indicato nello statuto sociale, almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. Anche in questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).  Nell'ipotesi di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.		
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell' assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone – assieme al Collegio sindacale se non ha adottato le misure opportune per contrastare l'omissione – alla sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro per ciascun amministratore/sindaco.		
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI⁸	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO 31.03.2026	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO 15.04.2026 -

⁸ Per i termini che cadono di sabato o domenica si fa notare quanto riportato da taluna giurisprudenza, secondo cui anche per gli adempimenti relativi al bilancio (nonostante non abbiano natura fiscale) si applichi il principio generale, riscontrabile sia all'art. 7, comma 2, lettera l) del D.L. 70/2011 che all'art. 155 del c.p.c., secondo cui i termini che scadono in un giorno festivo (compreso il sabato) vengono:

- ◆ posticipati, se si tratta di termini "ordinari", oppure
- ◆ anticipati, qualora si abbia a che fare con i termini calcolati "a ritroso",

al primo giorno libero successivo. Quanto detto, in particolare, anche per garantire un intervallo di tempo minimo in capo ai soggetti interessati da simile modifica delle scadenze che cadono nei richiamati giorni (Cassazione n. 14767 del 30.06.2014 e n. 37930 del 28.12.2022; TAR Campania n. 710 del 01.02.2018).

Sebbene non vi siano specifiche norme che stabiliscano deroghe a questo tipo di termini di natura (non processuale) civilistica, per chi desiderasse adottare un comportamento prudente è possibile seguire quanto indicato in precedenza, rispettivamente postergando o anticipando i termini a seconda che risultino ordinari o a ritroso.

	controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea		
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	15.04.2026	
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ⁹	22.04.2026	
	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	29.06.2026	
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.05.2026 (oppure 29.07.2026 se vi sono particolari esigenze)	

⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04.2026.

NOVITÀ 2026 PER LE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE DA PAESI TERZI

In questa scheda analizziamo i **nuovi contributi** volti alla **copertura** delle **spese amministrative** correlate agli **adempimenti doganali** relativi alle **spedizioni di modico valore (fino a 150 euro)** provenienti **da Paesi terzi**.

NOVITÀ 2026 PER LE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE DA PAESI TERZI**PREMESSA**

Con la "[Legge di Bilancio 2026](#)"¹⁰ è stato istituito un **contributo** destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli **adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi**.

Tale contributo

- ◆ è dovuto per **le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro**;
- ◆ diventa **esigibile all'atto dell'importazione definitiva** delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.10.2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU);
- ◆ è pari a **2 euro per ciascuna spedizione** ed è dovuto per tutte le importazioni, **effettuate dal 01.01.2026**, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.



Il contributo trova applicazione sulle **dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 01.01.2026**.

**CONTRIBUTO DI 2 EURO
SULLE IMPORTAZIONI DI
MODICO VALORE**

- ◆ effettuate dal 01.01.2026
- ◆ di valore dichiarato non superiore a 150 euro
- ◆ esigibile all'atto dell'importazione definitiva

¹⁰ art. 1, commi da 126 a 129 della Legge 199/2025.

AMBITO DI APPLICAZIONE	Il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione, e in particolare si applica alle: ◆ spedizioni destinate a consumatori finali in ambito B2C (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico); ◆ spedizioni destinate ad operatori commerciali in ambito B2B (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri); ◆ spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.  Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica (importazione) a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento (H1 e/o H7). La Commissione Europea ha fornito una definizione di spedizione attraverso le Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020¹¹. In particolare, nel Capitolo 1, sezione 1.3.4 delle predette note esplicative, la spedizione ("consignment") viene definita come segue: "merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto"¹².
SOGGETTI OBBLIGATI	Il codice doganale unionale definisce¹³ il "debitore" come la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale.  Per il regime di immissione in libera pratica l'art. 77, paragrafo 3 CDU stabilisce che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

¹¹ analoga definizione è contenuta anche nel documento TAXUD "Customs Guidance doc on LVC" ARES-2022-6411863 del 16.09.2022.

¹² se 5 ordini diversi vengono messi in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di Vettura o Air Waybill), essi sono da intendersi come facenti parte di una unica spedizione.

¹³ all'art. 5.

	Coerentemente con tali disposizioni, il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.		
CODICE CONTRIBUTO DA UTILIZZARE	Il codice contributo da utilizzare per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale (H1¹⁴) ovvero per il pagamento con A22 è il 159. Per le dichiarazioni ordinarie (H1), nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, i dichiaranti provvederanno a liquidare anche il contributo in esame. Il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice Doganale Unionale. Per le dichiarazioni semplificate (H7¹⁵) invece non è prevista la possibilità di liquidare tributi o contributi, salvo che per l'IVA. Ciò impedisce la possibilità di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. Nelle more dell'adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell'Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi¹⁶. Per le dichiarazioni semplificate (H7), il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l'applicazione del contributo, è il valore intrinseco: <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente</td></tr> </table>	a)	per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente
a)	per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente		

¹⁴ dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale.

¹⁵ dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23, paragrafo 1 o dell'art. 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

¹⁶ di cui all'art. 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU

	b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E PERIODO TRANSITORIO	Ai fini della contabilizzazione periodica entro il mele di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025.  Continuano ad applicarsi gli eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale. Le problematiche connesse all'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, hanno reso necessario prevedere uno specifico periodo transitorio atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici. Pertanto, con la circolare 1/D del 07.01.2026 le dogane chiariscono che, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1), si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamento periodici. A tal fine, nel periodo transitorio che terminerà il 28.02.2026, i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni effettuate dal 01.01.2026 al 28.02.2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 37/D/2025, da presentarsi entro il 15.03.2026. Per le importazioni della specie registrate a partire dal 01.03.2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/D/2025. In particolare, dal 01.03.2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell'ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7) si procederà, salvo diverse

	ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati di seguito: ♦ per le dichiarazioni semplificate (H7) il contributo verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale; ♦ prima quindicina – dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese; ♦ seconda quindicina – dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese. La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.  Si precisa che durante il periodo transitorio l'assenza del codice tributo 159 nel tracciato dichiarativo H1 non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l'applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento.
ALTRE MISURE UE	Dal 01.07.2026 l'Unione europea applicherà un dazio doganale forfettario di 3 euro alle spedizioni di modesto valore, inferiori a 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE. Il contributo di 3 euro verrà applicato a ogni singolo bene incluso nella spedizione, in relazione alla rispettiva classificazione doganale. L'istituzione di questo dazio fisso risponde a una duplice esigenza: ♦ riequilibrare le condizioni di concorrenza tra gli operatori europei e i venditori stabiliti al di fuori dell'Unione. ♦ contrastare i rischi di frode e affrontare le problematiche ambientali legate alla gestione di un numero sempre crescente di spedizioni di scarso valore.

GESTIONE SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCianti – CONTRIBUTI 2026

Con la [circolare INPS n. 8 del 03.02.2026](#) sono state rese note le **aliquote contributive** dovute alla **Gestione Separata Inps**, per l'anno 2026.

Successivamente, con la [circolare INPS n. 14 del 09.02.2026](#) sono state pubblicate le **aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti**, sempre per il 2026.

Di seguito, riepiloghiamo gli aspetti contributivi relativi ai citati soggetti per l'anno in corso.

GESTIONE SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCianti – CONTRIBUTI 2026		
PREMESSA	Vi sono 3 tipi di sistemi previdenziali per i titolari di partita Iva e per i collaboratori privi di partita IVA , ossia:	
	TIPOLOGIA	DESTINATARI
	Gestione Inps degli Artigiani e Commercianti	soggetti iscritti alle specifiche sezioni del Registro Imprese
	Gestione Separata Inps	professionisti senza cassa previdenziale di categoria e collaboratori (lavoratori parasubordinati)
SOGGETTI OBBLIGATI	Casse di previdenza di categoria ¹⁷	professionisti che risultino iscritti agli appositi Albi
	In generale, la Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 01.01.1996 per estendere l' assicurazione generale obbligatoria IVS ¹⁸ anche: ♦ ai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo; ♦ non rientranti nelle categorie artigiani o esercenti attività commerciali;	

¹⁷ cassa di previdenza dei dottori commercialisti, cassa di previdenza forense, cassa di previdenza degli ingegneri, eccetera.

¹⁸ per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

- ♦ **non iscritti** alle **Casse** di previdenza **di categoria**;
- ♦ **nonché ai lavoratori parasubordinati**.

In particolare, sono **obbligati** ad iscriversi ad essa i seguenti **soggetti**:

a)	i c.d. " professionisti senza cassa ", ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria
b)	i collaboratori coordinati e continuativi
c)	i lavoratori autonomi occasionali ¹⁹ , se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a euro 5.000
d)	i venditori porta a porta , se il reddito derivante da tale attività è superiore a euro 6.410,26 , a prescindere dal numero dei committenti
e)	gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale
f)	i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso ²⁰

¹⁹ in base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

²⁰ infatti, in base all'interpretazione autentica fornita dal D.L. 78/2010 e alla sentenza n. 15 del 26.01.2012 della Corte Costituzionale, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione IVS Commerciali come lavoratore che alla Gestione Separata Inps, come amministratore.

Si riepilogano di seguito schematicamente i **soggetti** tenuti all'**iscrizione** alla **Gestione Separata Inps**:

SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Professionisti senza Cassa di categoria o che non versano per particolari disposizioni

Collaboratori coordinati e continuativi

Collaboratori e lavoratori autonomi occasionali con reddito > € 5.000

Incaricati alla vendita a domicilio con reddito > € 6.410,26

Associati in partecipazione (per i rapporti non ancora cessati) con apporto di solo lavoro

Soci-amministratori di Srl che ne siano contemporaneamente lavoratori e amministratori

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Per il **2026** l'**aliquota**²¹ è pari allo **0,35%**²², analogamente a quanto avveniva per il 2025 e il 2024.

Il contributo è applicato sul **reddito di lavoro autonomo**²³, con gli **stessi criteri** stabiliti ai fini dell'**IRPEF**, come risulta dalla relativa **dichiarazione annuale** dei redditi (e dagli eventuali **accertamenti definitivi**). Come anticipato, la norma in esame²⁴ ha previsto un aumento dell'aliquota²⁵ per i soggetti interessati²⁶ a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Inoltre, anche per il **2026** i soggetti tenuti alla **contribuzione aggiuntiva DIS-COLL** sono soggetti all'**aliquota** contributiva pari all'**1,31%**.

²¹ di cui all'art. 59, comma 16 della Legge 449/1997.

²² così come stabilito dall'art. 1, comma 154 della legge 213/2023.

²³ di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir.

²⁴ art. 1, comma 398 della Legge 178/2020, che ha sostituito quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023.

²⁵ di cui all'art. 59, comma 16 della Legge 449/1997.

²⁶ di cui al comma 143.

In sintesi, **le aliquote complessive della Gestione Separata Inps per il 2026**, che risultano del tutto **identiche** a quelle dell'**anno scorso**, sono le seguenti:

TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO		2025	2026
Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria		24,00%	24,00%
Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria	Titolare di partita IVA	26,07%	26,07%
	NON titolare di partita IVA – con diritto alla DIS-COLL (co.co.co., amministratore, sindaco e revisore di società, assegnisti e dottorandi di ricerca)	35,03%	35,03%
	NON titolare di partita IVA – senza diritto alla DIS-COLL (componenti commissioni e collegi, amministratori di enti locali, venditori porta a porta)	33,72%	33,72%

**MASSIMALE E
MINIMALE DI
REDDITO PER IL
2026**

Per il **2026** le aliquote contributive sono applicabili **fino ad un massimale di reddito** pari a **euro 122.295**. Allo stesso modo, il **minimale di reddito**, valido per l'**accredito dei contributi** per una annualità intera, ammonta a **euro 18.808**.

MASSIMALE DI REDDITO 2024

FINO AL QUALE OCCORRE VERSARE I CONTRIBUTI

€ 122.295**MINIMALE DI REDDITO 2024**

(AI FINI DELL'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI)

€ 18.808

Pertanto:

- ♦ i **soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela** pensionistica obbligatoria (aliquota **24,00%**) avranno l'**accredito** dell'intero anno **con un contributo annuo di euro 4.513,92**;
- ♦ gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
 - ✓ 4.903,25 (di cui 4.702,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%,
 - ✓ 6.342,06 (di cui 6.206,64 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%,
 - ✓ 6.588,44 (di cui 6.206,64 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

In sintesi:

REDDITO MINIMO ANNUO	ALiquota	CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
€ 18.808	35,03%	€ 6.588,44 (IVS 6.206,64)
	33,72%	€ 6.342,06 (IVS 6.206,64)
	26,07%	€ 4.903,25 (IVS 4.702,00)
	24%	€ 4.513,92

ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITÀ DI VERSAMENTO	L'onere contributivo, nel caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a: ♦ 1/3 a carico del collaboratore; ♦ 2/3 a carico del committente.  Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche²⁷. Per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, invece, l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito: ♦ tramite il modello F24 telematico, ♦ alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025). L'acconto per l'anno di imposta 2026 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2026.
GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti	L'Inps ha poi fornito, nella citata circolare n. 14 del 09.02.2026, le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2026 da Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione speciale IVS dell'INPS. Da notare che, anche su simile versante, non vi sono novità rilevanti rispetto a quanto già visto per il 2022: nello specifico, già con la "Legge di Bilancio 2021"²⁸ era stato previsto, a decorrere dal 01.01.2022, l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali per l'indennizzo in occasione della cessazione definitiva

²⁷ in proposito la circolare INPS n. 8 del 03.02.2026 rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23 dell'08.02.2013 e nel messaggio n. 8460 del 23.05.2013.

²⁸ art. 1, comma 380 della Legge 178/2020.

dell'attività commerciale garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia²⁹.

L'**aliquota contributiva aggiuntiva** è quindi ancora **pari allo 0,48%**, di cui:

- ♦ lo 0,46% è destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi;
- ♦ lo 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Il **contributo** per le **prestazioni di maternità 2026** resta parimenti ancora nella misura di **0,62 euro mensili**.

Le **aliquote per il 2026** risultano le seguenti, considerando che sono ora **tutte pari alla misura del 24% (senza distinzione tra soggetti di età inferiore/superiore a 21 anni)**:

	Scaglioni di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori di qualunque età	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	superiore a € 56.224,00	25%	25,48%

Il **contributo** per l'**anno 2026** è dovuto sulla **totalità dei redditi** d'impresa prodotti nel 2026 per la **quota eccedente il minimale di euro 18.808,00** annui in base alle aliquote e fino al limite della **prima fascia di retribuzione annua pensionabile**, che per il 2026 è pari a **euro 56.224,00**.

Per quanto riguarda i **contributi minimi**, risultano come segue:

²⁹ misura che è stata resa strutturale dall'art. 1, comma 284, della Legge 145/2018.

	ARTIGIANI	COMMERCianti
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori di qualunque età	€ 4.521,36 (4.513,92 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.611,64 (4.604,20 IVS + 7,44 maternità)

Il **massimale di reddito annuo 2026** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **euro 93.707,00** (euro 56.224,00 + euro 37.483,00).

Infatti, in presenza di un **reddito d'impresa superiore** al limite di **retribuzione annua pensionabile** cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti, la **quota di reddito eccedente** tale limite viene presa in considerazione fino a **concorrenza** di un **importo pari ai 2/3** del limite stesso.



Resta **confermato** per il **2026** il **regime agevolato con la riduzione contributiva del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2025** che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.

Da sottolineare che:

- ◆ i soggetti che hanno intrapreso nel 2025 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il **termine perentorio del 28.02.2026**³⁰
- ◆ i soggetti, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, **devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione**

Si ricorda infine che i contributi devono essere versati mediante i **modelli di pagamento unificato F24** come segue:

- ◆ per il **versamento delle quattro rate dei contributi dovuti** sul minimale di reddito alle seguenti scadenze:

³⁰ come previsto dal comma 83 dell'art. 1 della Legge 190/2014.

	18 maggio 2026 ³¹
	20 agosto 2026
	17 novembre 2026
	16 febbraio 2027

- ♦ vanno versati invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i **contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di saldo dell'anno precedente primo acconto e secondo acconto dell'anno in corso;
- ♦ inoltre, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, a congruaglio versati alle previste scadenze, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un **ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche**.

Giuseppe Iannibelli

³¹ in quanto il giorno 16 cade di sabato.